Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno — tanto in edizione normale che in quella economica — che si è ultimata la spedizione dell'indice del vol. I dell'anno 1936, edizione economica, e del vol. VI fascicolo 2° dell'anno 1935, edizione normale.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia — Palazzo di via Arenula - Roma — nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che, trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 aprile 1936-XIV, n. 1545.
Revoca della concessione, oggetto della convenzione 30 aprile 1898, attualmente goduta dalla Società dei silos di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione stipulata il 30 aprile 1898 fra l'Amministrazione dello Stato rappresentata dai Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro, la Società delle strade ferrate meridionali e i signori Vittorio Friedenberg di Giacomo, Francesco Parisi fu Pietro ed Ercole Sacerdoti fu Guglielmo con la quale questi tre ultimi signori assunsero l'obbligo, in nome proprio e per conto di Società da costituire, della costruzione nella stazione marittima di Venezia e dell'esercizio di un deposito pubblico di granaglie, semi ed articoli affini;

Vista la legge 11 dicembre 1898, n. 481, con la quale fu con alcune varianti approvata la convenzione su citata;

Vista la convenzione in data 7 aprile 1899 con la quale la Società italiana per le strade ferrate meridionali assunse l'obbligo di eseguire alcune operazioni per il silos e la Società anonima silos di Venezia costituita con atto notarile registrato con decreto del Tribunale civile di Venezia il 18 febbraio 1899 dai predetti signori in applicazione dell'art. 1° della citata convenzione 30 aprile 1898, si obbligò a pagare determinati corrispettivi;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 7 del R. decreto 30 agosto 1919, n. 1712, il Provveditorato al porto di Venezia si è di diritto e di fatto sostituito alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la quale a sua volta era già subentrata alla Società italiana per le strade ferrate meridionali nei rapporti contrattuali che quest'ultima aveva con la Società dei silos, in forza delle disposizioni legislative per l'esercizio di Stato delle ferrovie;

Considerato che l'art. 15, 2° comma, della convenzione 30 aprile 1898 e l'art. 1 della legge che l'ha approvata, attribuiscono allo Stato il diritto di revocare in qualunque tempo la concessione riscattando il magazzino a prezzo di stima dell'immobile quale sarà valutato da tre periti nominati uno dall'Amministrazione, uno dai concessionari ed il terzo d'accordo fra le parti o in mancanza di accordo dal presidente della Corte di cassazione di Roma, fermo restando che il prezzo di stima non potrà essere superiore a quella parte del capitale immobilizzato di cui al momento del riscatto non sia avvenuta l'ammortizzazione, come è prevista nel 1° comma dell'art. 15 della convenzione 30 aprile 1898;

Ritenuta la opportunità di avvalersi della facoltà di revoca della concessione e di riscatto del silos prevista dall'art. 15 della convenzione 30 aprile 1898 e dell'art. 1 della legge di approvazione di essa;

Ritenuto che anche al fine di una più rapida definizione del riscatto si manifesta l'opportunità di prescindere dalla stima del magazzino e di ragguagliare il prezzo di riscatto del medesimo alla parte del capitale immobilizzato nella costruzione di esso che non sia stata ancora ammortizzata secondo le norme dell'art. 15, 1° comma, della convenzione 30 aprile 1898;

Considerato che con strumento 14 gennaio 1904 registrato a Venezia il 15 dello stesso mese la Società dei silos di Venezia costituì in ipoteca il magazzino silos a favore della Società italiana delle strade ferrate meridionali a garanzia di mille obbligazione di L. 500 ciascuna emesse dalla Società silos fruttanti il 4 % netto ed ammortizzabili in sessanta anni mediante il sorteggio;

Considerato che le obbligazioni suddette sono state solo in parte finora ammortizzate, per cui è da subordinare il pagamento di quanto risulterà dovuto alla Società silos per il riscatto del magazzino alla condizione che essa abbia fornito le necessarie garanzie a tutela dei possessori delle obbligazioni non ancora rimborsate;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La concessione oggetto della convenzione 30 aprile 1898 approvata con la legge 11 dicembre 1898, n. 481, attualmente goduta dalla Società dei silos di Venezia, sedente in Venezia, è revocata.

Cessa conseguentemente di aver vigore la convenzione 7 aprile 1899 menzionata nelle premesse del presente decreto.

Il Magazzino silos costruito nella stazione marittima di Venezia in base alla citata convenzione 30 aprile 1898 e alla relativa legge di approvazione è riscattato.

Al termine di un mese dalla data in cui il presente decreto sarà stato legalmente notificato alla Società silos di Venezia il Provveditorato al porto di Venezia cesserà tutte le prestazioni o somministrazioni che esso fà al silos in esecuzione delle convenzioni su menzionate o di qualsiasi altra pattuizione.

Allo stesso termine il Provveditorato al porto di Venezia prenderà possesso del silos in base al verbale di consistenza dell'immobile e di consegna delle merci da redigersi in contraddittorio dei rappresentanti della Società.

L'indennità di riscatto del silos sarà ragguagliata a quella parte del capitale immobilizzato nella costruzione del Magazzino silos di cui alla data di notificazione del presente decreto alla Società silos non sia avvenuta la ammortizzazione in conformità delle norme contenute nel primo comma dell'art. 15 della Convenzione 30 aprile 1898 e nella legge 11 dicembre 1898.

Il pagamento della indennità di riscatto determinata nel modo sopra indicato, sarà dal Provveditorato al porto di Venezia eseguito a carico del suo bilancio dopo che in ogni caso la Società silos di Venezia abbia legalmente fornito le necessarie garanzie a tutela delle obbligazioni emesse dalla Società dei silos in base all'atto 14 gennaio 1904 registrato dal Tribunale di Venezia il 15 gennaio dello stesso anno e non ancora rimborsate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo registro 376, foglio 107. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1646.

Ordinamento degli Istituti militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni concernenti l'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1935-XIII, n. 1954, che istituisce un collegio militare in Milano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In applicazione del secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, il numero dei sottoindicati istituti militari è determinato come segue:

I. — *Scuole militari*: n. 3.

II. — *Scuole centrali*: n. 5 e cioè:
a) scuola centrale di fanteria;
b) scuola centrale delle truppe celeri;
c) scuola centrale di artiglieria;
d) scuola centrale del genio;
e) scuola centrale militare di alpinismo;

III. — *Scuole allievi ufficiali di complemento*: n. 10 e cioè:
a) per la fanteria, n. 4 reggimenti - scuola allievi ufficiali di complemento e n. 1 scuola allievi ufficiali di complemento per la specialità della fanteria;
b) per l'artiglieria, n. 4 scuole allievi ufficiali di complemento e un gruppo scuola;
c) per il genio, n. 1 reggimento-scuola allievi ufficiali di complemento.

IV. — *Scuole allievi sottufficiali*: n. 4 e cioè:
a) per la fanteria, n. 2 reggimenti-scuole allievi sottufficiali;
b) per l'artiglieria, n. 1 scuola allievi sottufficiali;
c) per il genio, n. 1 reggimento-scuola allievi sottufficiali.

Le sedi dei predetti istituti militari sono determinate dal Ministro per la guerra.

Art. 2. — Alle scuole centrali di fanteria, delle truppe celeri, di artiglieria e del genio è preposto un comando delle scuole centrali militari.

Alla Regia accademia di fanteria e cavalleria e alla scuola di applicazione di fanteria, è preposto un comando della Regia accademia di fanteria e cavalleria e della scuola di applicazione di fanteria.

Alla Regia accademia di artiglieria e genio e alla scuola di applicazione di artiglieria e genio è preposto un comando della Regia accademia e della scuola di applicazione di artiglieria e genio.

Art. 3. — Presso la Regia accademia di fanteria e cavalleria si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di fanteria e cavalleria e nei corpi di commissariato (ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza) e di amministrazione.

Presso la Regia accademia di artiglieria e genio si effettuano corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo nelle armi di artiglieria e del genio.

Art. 4. — Le ammissioni ai corsi ordinari delle varie armi, del ruolo di sussistenza e del corpo di amministrazione vengono effettuate per concorso per esami fra i cittadini italiani che posseggano il diploma di maturità classica o scientifica.

È tuttavia in facoltà del Ministro per la guerra di stabilire di volta in volta quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado parificati ai diplomi di maturità classica o scientifica possano essere ritenuti validi ai fini dell'ammissione.

Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di età alla data del bando di concorso e non aver oltrepassato il 22° anno alla medesima data.

Gli aspiranti alla Regia accademia di artiglieria e genio sono inoltre sottoposti ad un esame orale complementare di matematica.

Art. 5. — Ai corsi ordinari delle Regie accademie militari vengono altresì effettuate ammissioni mediante concorso per esami — nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito — di sottufficiali in servizio effettivo che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:

a) posseggano il diploma di maturità classica o scientifica. È tuttavia in facoltà del Ministro per la guerra di stabilire di volta in volta quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado parificati ai diplomi di maturità classica o scientifica possano essere ritenuti validi ai fini dell'ammissione;

b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di età alla data del bando di concorso. Per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali il limite di età di cui sopra è fissato in anni 25;

c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;

d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalla commissione di avanzamento del corpo.

I sottufficiali di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio possono aspirare alla carriera di ufficiale soltanto nell'arma di appartenenza; i sottufficiali dei carabinieri Reali possono aspirare alla carriera di ufficiale nelle armi di fanteria o di cavalleria. Ai corsi di sussistenza e di amministrazione possono aspirare i sottufficiali di tutte le armi e corpi.

Art. 6. — Gli allievi delle scuole militari, candidati agli esami di maturità classica o scientifica, sono tutti iscritti d'ufficio fra i concorrenti alle Regie accademie militari.

Quelli fra essi che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica sia pure nella sessione autunnale di esami, semprechè possiedano i prescritti requisiti, avranno la precedenza assoluta nell'ammissione ai corsi ordinari delle varie armi, del ruolo di sussistenza e del corpo di amministrazione, purchè abbiano conseguita l'idoneità nell'esame complementare di matematica di cui all'ultimo comma dell'art. 4, se aspiranti all'ammissione all'accademia di artiglieria e genio.

Art. 7. — Le ammissioni al corso ordinario di commissariato (ruolo ufficiali commissari) si effettuano mediante concorso per titoli e per esami, fra i cittadini italiani laureati in una delle seguenti facoltà universitarie:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze economiche e commerciali;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze politiche e sociali;
laurea in scienze economiche-marittime;
laurea in chimica industriale;
laurea in ingegneria industriale.

Gli aspiranti all'ammissione al corso, oltre al possesso degli altri requisiti, che saranno indicati con disposizione ministeriale, non devono aver superato l'età di anni 25, alla data del bando di concorso.

Art. 8. — Nel limite dei posti riservati ai sottufficiali dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 629, e successive modificazioni, al corso ordinario di cui al precedente articolo sono ammessi i sottufficiali in servizio effettivo che non abbiano superato il 27° anno di età alla data del bando di concorso e che, oltre ad avere i requisiti indicati all'articolo 5, siano in possesso di una delle lauree di cui all'art. 7.

Art. 9. — I corsi ordinari per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per il ruolo di sussistenza e per il corpo di amministrazione, si svolgono in due anni scolastici.

Il corso ordinario pel ruolo ufficiali di commissariato si svolge in un anno scolastico.

La data per l'inizio e il termine dell'anno scolastico per i corsi ordinari, di applicazione, tecnico-professionali, di perfezionamento è stabilito con disposizioni ministeriali, in relazione alle esigenze didattiche di ciascun istituto.

Art. 10. — I corsi di abilitazione tecnico-professionali per i sottotenenti in servizio permanente effettivo dei carabinieri Reali, provenienti dai corsi speciali della Regia accademia di fanteria e cavalleria, di cui all'art. 10 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, avranno normalmente, la durata di tre mesi, compreso il periodo degli esami finali.

Art. 11. — L'articolo 4 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, è sostituito dal seguente:

« La carica di relatore presso le Regie accademie, la scuola di applicazione di fanteria e la scuola di applicazione di artiglieria e genio è esercitata dall'ufficiale di arma combattente che segue in grado e in anzianità il colonnello comandante ».

Art. 12. — Sono abrogati gli articoli 1, 5, 6 (primo comma) e 7 del R. decreto 1° maggio 1930-VIII, n. 726, nonchè l'art. 8 dello stesso R. decreto nel testo sostituito dall'art. 1 del R. decreto 29 giugno 1933-XI, n. 944, ed ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo registro 376, *foglio* 104. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1936-XIV, n. 1547.
Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Varese ad acquistare l'area necessaria per la costruzione della propria sede.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, per la sua esecuzione;

Visto l'art. 61 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011;

Vista la deliberazione 14 febbraio 1935, n. 22, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Varese relativa all'acquisto dal comune di Varese dell'area necessaria per la costruzione della propria sede;

Sentiti il Consiglio superiore de lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Varese è autorizzato ad acquistare dal comune di Varese il suolo edificatorio necessario per la costruzione della propria sede, per il prezzo complessivo di lire settecentocinquantamila, in conformità della deliberazione del 14 febbraio 1935, n. 22.

Alla spesa relativa il Consiglio farà fronte nel modo stabilito nell'anzidetta deliberazione 14 febbraio 1935, n. 22.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 15 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, *foglio* 105. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna e nomina del commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 giugno 1920, n. 849, concernente l'istituzione in Bologna di un Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura;

Visti gli articoli 13 e 42 del R. decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito in legge, con modifiche, con la legge 5 giugno 1930, n. 951;

Considerate le particolari condizioni determinatesi nel funzionamento dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna, le quali rendono opportuno di procedere allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente ed alla nomina di un commissario straordinario;

Sentito il parere del Comitato per la sperimentazione agraria;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di allevamento vegetale per la cerealicoltura di Bologna è sciolto.
Il cav. dott. Giuseppe Minelli è nominato commissario straordinario, con l'incarico del governo amministrativo del suddetto Istituto, fino a nuova disposizione.
Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà vigore dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 13 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 247.

(3487)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Agricolo Cattolico Melitese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e messa in liquidazione dell'Azienda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Agricolo Cattolico Melitese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e di sottoporre il medesimo alla procedura speciale di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo Credito Agricolo Cattolico Melitese di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) e la messa in liquidazione dell'azienda con le norme di cui al Titolo VII, Capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3461)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Ussita (Macerata).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656 e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale di Ussita (Macerata);
Considerato che la situazione della predetta Cassa è tale da rendere necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Ussita (Macerata) sono sciolti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3462)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 agosto 1936-XIV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Banca di Sarno con sede in Sarno (Salerno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria della Banca di Sarno in data 6 giugno 1936-XIV, con la quale è stata richiesta la messa in liquidazione dell'azienda con la speciale procedura di che al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge suddetto;
Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta

la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, con sede in Sarno (Salerno) e la messa in liquidazione dell'Azienda, con la procedura di che al citato titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3463)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Varese della estensione di ettari 4450 circa;
Visto il decreto Ministeriale 9 marzo 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;
Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Varese ed udito il Comitato per la caccia;
Ritenuta l'opportunità di prorogare fino a tutta l'annata venatoria 1936-37 il suddetto divieto, riducendo sensibilmente l'estensione della zona medesima;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 5 aprile 1934 e 9 marzo 1935, in una zona della provincia di Varese, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.
La zona ha i seguenti confini: da Fogliaro a Casciago, a Luvinate - Barasso - Comerio - Gavirate - Armino - Forte di Orino, indi segue la strada militare in vetta fino al congiungimento dell'autostrada Campo dei Fiori - Prima Cappella - Fogliaro.
La Commissione venatoria provinciale di Varese provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3429)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Bergamo, delimitata dai seguenti confini:
A sud: Base delle roccie sopra Cantiglio e canale Valazzone fino alla valle Asinina. La base del monte Rogaduro seguendo il confine delle proprietà comunali dette Alben fino alla corna del Brucco;

Ad ovest: Dalla corna del Brucco fino alla base del monte Scanagallo e di qui fino al confine del monte Piazzo, località Cornetto;

A nord: Confine territoriale Monte Piazzo coi comuni di Valtorta e Cassiglio fino Albaitone e Pizzo Ventulosa;

Ad est: Confine del territorio comunale di S. Giovanni Bianco fino alle roccie di Cantiglio.

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 10 agosto 1934 e 23 agosto 1935 in una zona della provincia di Bergamo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3430)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35, nella zona della provincia di Milano, dell'estensione di ettari 276 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada provinciale Monza-Bergamo;

a sud, strada provinciale Monza-Agrate;

ad est, strada provinciale Milano-Vimercate;

ad ovest, strada comunale di allacciamento delle due strade provinciali Monza-Agrate e Monza-Bergamo;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Milano ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1934 e 25 giugno 1935, in una zona della provincia di Milano, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Milano provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3460)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Udine, dell'estensione di ettari 469 circa, delimitata dai seguenti confini:

A nord il ponte ferroviario della linea pedemontana sul torrente Meduna. Verso nord-ovest, partendo dal ponte la stessa linea ferroviaria ne segna qui il confine fino al cavalcavia della strada provinciale, che è confine in direzione ovest. Da questo punto la strada provinciale è il confine destro del rifugio seguendo il corso dell'acqua, oppure verso sud, fino alla frazione di Colle e precisamente al ponte carrozzabile sul Meduna. Detto ponte costituisce il confine sud, ed infine quello ad est è segnato dalla sponda destra del corso d'acqua del torrente Meduna fino a congiungersi nuovamente a nord col ponte ferroviario;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Udine ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, in una zona della provincia di Udine, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Udine provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3431)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 29 marzo 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in quella parte del massiccio del Monte Subasio che non è costituito in bandita;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Perugia e udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 29 marzo 1935, nella suindicata zona della provincia di Perugia, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3459)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Cassa di prestiti di Lanischie Mont'Aquila in provincia di Pola.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera del 18 luglio 1936-XIV, n. 3157, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Considerato che l'assemblea generale dei soci della Cassa di prestiti di Lanischie Mont'Aquila, in data 14 aprile 1935-XIII, deliberava lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, nominando liquidatori l'avv. dott. Crevatin Ettore, il sig. Zulle Riccardo fu Francesco ed il sig. Gherbaz Giuseppe fu Giuseppe;

Considerato che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già competente in materia, e successivamente l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito hanno invitato detta Cassa di prestiti di Lanischie Mont'Aquila a fornire la prova di aver perfezionato, nei modi di legge, la deliberazione di messa in liquidazione dell'Azienda, ma che l'avv. Crevatin Ettore, cui, per il Collegio dei liquidatori, sono stati rivolti i ripetuti inviti, non ha dato neanche riscontro alle premure rivoltegli, dimostrando così assoluta trascuratezza ed incompressione degli obblighi di legge;

Considerato che i liquidatori della Cassa di che trattasi non hanno ancora prodotta la prescritta documentazione annuale relativa all'esercizio 1935;

Visto che, come risulta dalla detta lettera, il Comitato dei Ministri di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375,

nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 84 dello stesso Regio decreto-legge, ha deciso di applicare alla Cassa predetta la penalità di lire novecento, con obbligo della rivalsa verso i liquidatori sopra citati, in ragione di L. 500 a carico dell'avv. Crevatin e di L. 200 a carico di ciascuno degli altri due;

Visto l'art. 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Cassa di prestiti di Lanischie Mont'Aquila (Pola), in liquidazione, è inflitta la pena pecuniaria di lire novecento (L. 900), per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con l'obbligo della rivalsa in ragione di L. 500 a carico dell'avv. dott. Ettore Crevatin ed in ragione di L. 200 a carico di ciascuno degli altri due liquidatori signori Riccardo Zulle e Giuseppe Gherbaz fu Giuseppe.

L'Intendenza di finanza di Pola provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3428)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1936-XIV.

Esami per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge medesima;

Decreta:

Art. 1. — Le prove dell'esame per l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, avranno luogo per l'anno 1936 presso il Ministero di grazia e giustizia nei giorni seguenti, alle ore 10 antimeridiane:

24 ottobre 1936, ricorso in materia civile e commerciale;
27 ottobre 1936, ricorso in materia penale.

Art. 2. — Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo di L. 6, e corredate delle attestazioni relative ai requisiti indicati nell'art. 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, nonchè della ricevuta della tassa preveduta nell'art. 5 della stessa legge, dovranno essere presentate al Ministero predetto non oltre il 21 settembre 1936.

Art. 3. — Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: SOLMI.

(3518)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 20 corrente, il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1936-XIV, n. 1394, concernente trasferimento di oneri per la costruzione dell'Acquedotto istriano.

(3523)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

73° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 15 maggio 1936, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 181, con il quale al Condominio, rappresentato dal comm. Giovanni Ayala, domiciliato in Enna, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Giumentarello », sita in territorio del comune di Enna.

Estensione ett. 40.22.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 231, con il quale le concessioni perpetue delle sorgenti di acqua minerale denominate « Fiuggi » e « Anticolana », di cui è titolare il comune di Fiuggi, sono riunite in un'unica concessione perpetua, denominata « Fiuggi ». Al comune stesso è accordata, per anni 90, la concessione del bacino idrico di alimentazione delle sorgenti predette.

Estensione della concessione perpetua Ha. 100.75.05.
Estensione della concessione temporanea Ha. 812.64.95.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 229, con il quale la concessione della miniera di nichelio denominata « Alvani », sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara, è trasferita alla S. A. Nichelio e Metalli Nobili, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 242, con il quale la concessione della miniera di nichelio denominata « Pennino Grande », sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara, è trasferita alla S. A. Nichelio e Metalli Nobili, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 230, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Cascina Belvedere », sita in territorio del comune di S. Giorgio Monferrato, provincia Alessandria, è trasferita alla Ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato.

Decreto Ministeriale 14 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 232, con il quale al Condominio, rappresentato dal sig. Guglielmo Crescimanno, domiciliato in Villarosa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Giumentaro Capodarso », sita in territorio del comune di Enna.

Estensione Ha. 188.60.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 253, con il quale al Condominio, rappresentato dal barone Deodato Michele Attilio, domiciliato in Villarossa, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Marcatello Sarmentaro », sita in territorio dei comuni di Enna e Calascibetta, provincia di Enna.

Estensione Ha. 53.07.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 252, con il quale al Condominio, rappresentato dal sig. Andreuccioli Nestore, domiciliato in Massa Martana, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare le sorgenti di acqua acidulo bicarbonata, di acqua ferruginosa e il soffione di anidride carbonica denominate « S. Faustino », site in territorio del comune di Massa Martana, provincia di Perugia.

Estensione Ha. 1.42.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 251, con il quale al signor Giacomo Giuseppe Retali, per sè e per i figli Giovanni, Stefano, Ottavio, Gino, Gina e Bianca, rappresentanti dal primo domiciliato in Livorno, è concessa, per anni 30, la facoltà di coltivare la miniera di magnesite denominata « Alzi o Stabbiali », sita in territorio del comune di Campo nell'Elba, provincia di Livorno.

Estensione Ha. 6.80.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 257, con il quale la concessione della miniera di oro denominata « Scalaccia e Cassette », sita in territorio del comune di Castiglione, provincia di Novara, è intestata alla S. A. Stabilimenti di Rumianca, sedente in Torino.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1936, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1936, reg. n. 2 Corporazioni, foglio 258, con il quale la concessione della miniera di oro denominata « Beolini », sita in territorio del comune di Pieve Vergonte, provincia di Novara, è intestata alla S. A. Stabilimenti di Rumianca, con sede in Torino.

(3436)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per l'arruolamento di n. 150 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1. — È aperto un arruolamento per n. 150 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 2. — Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) siano nel 19° anno di età e non abbiano oltrepassato il 25° alla data d'inizio del corso. Non siano alla stessa data in servizio

nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nelle altre Forze armate, nè iscritti nelle leve di terra, di mare e di cielo dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento e presentino la tessera dell'anno in corso, all'atto dell'arruolamento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3. — Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 30 settembre 1936-XIV, la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 6 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al Comando Milizia portuaria - Roma, via Gaeta, 11.

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda, corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in calce e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, il domicilio esatto del concorrente (comune, provincia, via e numero dell'abitazione).

Il concorrente che cambi eventualmente domicilio dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando Milizia portuaria - Roma.

Art. 4. *Documenti*. — Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del Casellario giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal Capo del Comune su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi, a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal Capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai Capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma del Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci giovanili di combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante; per gli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'Estero, comprovata da certificato, redatto su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'Estero della città in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario Generale dei Fasci all'Estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P. N. F., o da uno dei vice segretari del Partito stesso;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal Capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, su dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

g) certificato di iscrizione sulle liste di leva;

h) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il Regio esercito, la Regia marina, la Regia guardia di finanza, la M. V. S. N. o la Regia aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

(I candidati che hanno superato gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva);

i) dichiarazione di accettazione della ferma di anni tre con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola della Milizia Portuaria;

l) certificato medico rilasciato da un Sanitario del Comune di residenza e vidimato dal Capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

m) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

n) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

o) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente articolo 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5. — Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3, e neppure quelle domande che non fosse stato possibile completare delle prescritte informazioni, o che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando Milizia Portuaria, si riserva di escludere dal concorso con giudizio insindacabile e senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia Portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire al Comando Milizia portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da L. 6, debitamente firmata ed autenticata dal Capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati.

Art. 6. *Visita Medica*. — Gli aspiranti ammessi al concorso, saranno chiamati a presentarsi al Comando Milizia portuaria - Roma, via Gaeta, 11 per essere sottoposti a visita medica.

Il giudizio della commissione delegata a presiedere alla visita medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

La visita medica avrà luogo nei giorni che verranno comunicati ai singoli concorrenti.

La chiamata sarà effettuata dal Comando Milizia portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in III classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tramviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicino alla loro residenza alla sede del Comando Milizia portuaria - Roma.

Le spese di viaggio sono a carico degli aspiranti allievi militi.

Art. 7. — *Ammissione all'arruolamento. Titoli preferenziali.* — Apposita commissione, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 150 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti, e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i più giovani di età;

d) i provenienti dalla M. V. S. N.;

e) gli insigniti di medaglia al valore;

f) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

g) gli ex combattenti della guerra italo-abissina.

I vincitori del concorso verranno invitati a presentarsi alla Scuola sita in Sabaudia (prov. Littoria) il mattino del 15 dicembre 1936-XV. A tale scopo il Comando Milizia portuaria invierà loro apposita lettera contenente il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare di terza classe.

Le spese di viaggio dal Comune di residenza alla sede della scuola verranno rimborsate e verrà inoltre corrisposta una indennità giornaliera di L. 8,80 per i giorni di viaggio.

Detti rimborsi ed indennità verranno corrisposti a presentazione del certificato di viaggio munito del visto partire dal Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Coloro che non si presenteranno il giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento.

Art. 8. *Corsi*. — Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 15 dicembre 1936-XV.

Gli allievi militi portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di storia e geografia - Nozioni Codice Marina Mercantile - Codice penale e di procedura penale e leggi di P. S. - Istruzione militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportato l'idoneità in ciascuna prova di esame e nell'attitudine al servizio Portuario e gli otto decimi nella condotta, conseguiranno la nomina definitiva a milite portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Miliza portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9. *Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.* — Il servizio prestato nella Milizia portuaria è computato agli effetti

degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Miliza portuaria.

Art. 10. *Trattamento economico degli allievi.* — Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25. Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Art. 11. — *Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia portuaria - Premi di rafferma - Assicurazione.* — Ai militi portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561:

Paga giornaliera ed aumento del 10 per cento . L. 9,80
Indennità Milizia portuaria . . . . . . » 3,50
Indennità caro viveri . . . . » 0,40

Ai militi che si riaffermano competono:

al termine della I rafferma (anni 6) L. 3.000
al termine della II rafferma (anni 9) L. 2.000
al termine della III rafferma (anni 12) L. 1.000

salvo le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge suindicati.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'apertura, di L. 100, a spese della Amministrazione.

Tutto il personale appartenente alla Milizia portuaria è assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni in base ad apposita convenzione che prevede il pagamento di congrui capitali all'atto della cessazione dal servizio e in caso di premorienza.

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nella Milizia portuaria, potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola Amministrazione.

Roma, addì 15 agosto 1936 - Anno XIV

Il Console generale comandante: GIUSEPPE VISCONTI.

(3442)

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1936-XIV, n. 16531, col quale fu bandito il concorso per posti vacanti di veterinario condotto di questa Provincia;

Vista la relativa graduatoria degli idonei, formata dalla commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice in data 3 giugno 1936-XIV per i posti di veterinario condotto di questa Provincia:

1° Mennucci Giuseppe . . . . . con punti 21,2/50
2° Gava Domenico . . . . . . » » 19,1/50
3° Tremonti Giulio . . . . . . » » 18,5/50
4° Ruglioni Giuseppe . . . . . » » 17,7/50
5° Navarro Mario . . . . . . » » 17,5/50
6° Antonelli Leandro . . . . . » » 17,3/50
7° Strozzi Pietro . . . . . . » » 16,6/50
8° Mazzanti Mario . . . . . . » » 16,3/50
9° Sgambati Alberto. . . . . . » » 16/50
10° Spilimbergo Giuseppe . . . . » » 15,4/50
11° Marchetti Italo . . . . . . » » 12,5/50
12° Rioni Giuseppe . . . . . . » » 10,8/50
13° Verardini Prendiparte Guglielmo . » » 9,2/50

La graduatoria stessa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3444)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per n. 18 posti di levatrice condotta, vacanti in questa Provincia alla data del 30 aprile 1935, bandito con decreto Prefettizio 31 maggio 1935, n. 9982, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Vista la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936 e riunitasi nella città di Bari;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta di questa Provincia, e che qui di seguito integralmente si trascrive:

1. Molducci Angela di Luigi, preced. per età punti 54.88 — Mele Raffaela di Angelo » 54.88 — ex aequo.
2. Plantamura Adelina fu Luigi, preced. perchè coniugata . . . . » 51.63 — Pagliara Splendida di Salvatore » 51.63 — ex aequo.
3. Aloisi Lucia fu Raffaele . . . . » 50
4. Saponaro Maria di Giovanni. . . . » 49.88
5. Tafuro Anna di Raffaele . . . . » 48.38
6. Spano Gelsomina di Cosimo . . . . » 47.63
7. Vitillo Addolorata di Alfredo . . . » 45.88
8. Verri Teresa di Donato . . . . » 45.63
9. Dentoni Maria fu Giovanni . . . » 43.13
10. Soldà Aurora fu Leone . . . . » 42.38
11. De Benedictis Antonia fu Michele . . . » 41.38
12. Rizzo Annita fu Luigi . . . . . » 40.88
13. Colazzo Luigia Isabella fu Giuseppe . . » 39.88
14. Reitano Santina di Antonino . . . » 32.50

A norma del sopracitato articolo tale graduatoria verrà inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicata all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati per la durata di giorni otto consecutivi.

Lecce, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto Prefettizio pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per n. 18 posti di levatrice condotta vacanti in questa Provincia;

Viste le domande delle concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti concorrenti sono dichiarate vincitrici del concorso e per la sede a fianco di ciascuna di esse indicata:

1. Molducci Angela di Luigi - Galatone.
2. Mele Raffaela di Angelo - Surbo.
3. Plantamura Adelina fu Luigi - Miggiano.
4. Pagliara Splendida di Salvatore - Ortelle.
5. Aloisi Lucia fu Raffaele - Aradeo (Secli).
6. Saponaro Maria di Giovanni - S. Donato.
7. Tafuro Anna di Raffaele - Castrignano del Capo.
8. Vitillo Addolorata di Alfredo - Morciano di Leuca.
9. Verri Teresa di Donato - Taviano.
10. Dentoni Maria fu Giovanni - Sternatia.
11. Soldà Aurora fu Leone - Melpignano.
12. Colazzo Luigia Isabella fu Giuseppe - Surano.
13. Reitano Santina di Antonino - Corsano.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e verrà pubblicato per la durata di giorni otto consecutivi, all'Albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3445)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.